

I. LA NASCITA DELL'OUA E LE VICENDE FINO AL XXV CONGRESSO FORENSE (Napoli, 12.09.1999) q La prima Assemblea di Rimini del 1982 fece emergere la consapevolezza di una debolezza politica della categoria forense e favorì il convincimento che occorresse superare la forte frammentazione interna che impediva all'avvocatura di acquisire il peso specifico necessario per incidere sui processi legislativi riguardanti i temi della giustizia. q Questa presa di coscienza condusse alla seconda Assemblea (tenutasi a Rimini nel giugno del 1990) che si concluse con l'approvazione di una mozione con la quale veniva affermata la volontà dell'avvocatura, in tutte le sue componenti, di intraprendere un percorso unitario per confermare la propria identità e per tentare di risolvere i problemi della giustizia. A tal fine fu costituita una commissione (c.d. Commissione di Rimini) - della quale fecero parte i presidenti di 6 Consigli dell'Ordine scelti in modo da rappresentare il territorio nazionale nonché tutte le Associazioni forensi di dimensioni nazionali (AIGA, AGI, Assoavvocati, Federavvocati, Federordini, Unione Camere Civili e Unione Camere Penali) - alla quale l'Assemblea affidò il mandato di "porre in essere tutti gli strumenti e le iniziative atte a realizzare l'unità dell'Avvocatura italiana nella salvaguardia delle singole autonomie associative e dei compiti istituzionali degli Ordini, predisponendo modalità e tempi per l'attuazione di quanto sopra". La Commissione lavorò per alcuni anni elaborando molte idee ma non giunse a risultati concreti. q Allo stesso modo si concluse la I Conferenza Nazionale dell'Avvocatura Italiana (Venezia, 1992), con cui si voleva tentare di elaborare una proposta sulla rappresentanza unitaria dell'Avvocatura chiamata a discutere, come si evince dal titolo della Conferenza, su "L'Avvocatura italiana come soggetto politico". q Il XXII Congresso Nazionale (Roma, 1993), si concluse con la riaffermazione della indifferibile necessità della costituzione di un organismo politico di rappresentanza dell'avvocatura e la individuazione di tale organismo nel Congresso Nazionale Forense. Fu demandato, inoltre, ad un Congresso straordinario ("...da convocarsi entro il 31 marzo 1994") il compito di nominare l'Organo esecutivo permanente. q Il Congresso Straordinario di Venezia (ottobre 1994) tentò di comporre la costante contrapposizione tra Organi istituzionali, da una parte, e Associazioni, dall'altra, che rivendicavano la rappresentanza. Il Congresso, ferme restando le funzioni istituzionali e giurisdizionali dei C.d.O. e del CNF, deliberò di attribuire al Congresso Nazionale Forense la determinazione degli indirizzi per il conseguimento degli obiettivi politici dell'Avvocatura (ribadì, insomma, che il Congresso è la sede della formazione della volontà politica) e individuò in una nuova articolazione del C.N.F. lo strumento idoneo a dar vita al soggetto politico unitario. Propose, così, di modificare la struttura del C.N.F. prevedendo due sezioni (diversificate nel metodo di elezione), l'una per l'attività giurisdizionale e, l'altra, con funzioni rappresentative in senso ampio. Pertanto, "al fine di realizzare in continuità e collaborazione con il Consiglio Nazionale Forense gli obiettivi dell'Avvocatura ..." fu costituito provvisoriamente un nuovo organismo, l'Organismo Unitario dell'Avvocatura, composto da un rappresentante per ogni

distretto di Corte d'Appello e da un rappresentante per ciascuna delle Associazioni (compresa l'UCPI) che avevano fatto parte della "Commissione di Rimini". Il deliberato conclusivo dei lavori di Venezia, inoltre, individuò nella legge di riforma dell'ordinamento professionale l'ambito nel quale avrebbe dovuto trovare collocazione la definizione dell'Organismo di rappresentanza politica dell'Avvocatura.

q Il XXIII Congresso Nazionale Forense di Maratea (settembre 1995) segnò il passaggio dal "modello rappresentativo" delineato a Venezia, alla nascita vera e propria dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana. "Nell'attesa di una legge che sanzioni la nuova struttura del Consiglio Nazionale Forense (cfr. relazione introduttiva dei lavori del Congresso dell'Avv. Raoul Cagnani, Presidente CNF), i delegati presenti, in rappresentanza di tutti gli Ordini, approvarono un nuovo statuto che demandò all'O.U.A. la rappresentanza politica dell'Avvocatura, mediante le funzioni attribuitegli, di attuazione delle mozioni approvate al Congresso, di promozione e cura delle attività di studio, di informazione e di divulgazione, di contatto con tutte le componenti istituzionali ed associative della categoria e, soprattutto, di intervento presso le istituzioni pubbliche e gli organismi politici. In tale occasione, su proposta dell'AIGA, fu approvata la modifica statutaria che eliminò la presenza di diritto delle associazioni nella composizione dell'Organismo (prevista, invece, dal Congresso straordinario di Venezia del 1994).

q Il XXIV Congresso di Trieste - Grado (settembre 1997), a conclusione dei lavori e dopo una valutazione dell'assetto ideato a Maratea, all'unanimità varò il testo del vigente Statuto che, nel riconfermare il Congresso Nazionale Forense come momento nel quale tutte le componenti dell'Avvocatura determinano gli indirizzi generali (art.1), ne demanda la realizzazione -nell'ambito delle competenze, rispettivamente, istituzionali e politiche- al CNF ed all'OUA. Il modello delineato a Maratea (il Congresso rappresenta l'Avvocatura italiana e l'OUA ne è l'organo esecutivo) viene modificato nel senso che l'OUA diviene organo di rappresentanza politica dell'avvocatura in quanto struttura di diretta emanazione del Congresso (titolare del potere decisionale e di indirizzo politico, nonché sede di confluenza di tutte le componenti dell'Avvocatura) che, in sintonia con il CNF (che ne ha competenza istituzionale), ed entrambi in piena autonomia, attua le delibere congressuali. Ulteriori modifiche statutarie riguardarono, poi, una diversa composizione dell'Assemblea OUA, nuovi parametri per il calcolo del numero degli iscritti di ciascun Ordine, l'allargamento del regime di incompatibilità anche ai delegati alla Cassa, la decadenza di diritto per mancata partecipazione e la sostituzione automatica del componente venuto meno con il primo dei non eletti in sede congressuale del distretto. Inoltre, fu introdotto l'obbligo a carico degli Ordini di costituire le risorse finanziarie necessarie per il funzionamento dell'OUA (art. 9, c.3) rispetto al generico riferimento, contenuto nello Statuto approvato a Maratea, a "fondi messi a disposizione dal Congresso e chiamando a contribuire gli Ordini forensi" (art. 11, c.2) Il Congresso di Trieste-Grado è di rilievo anche per altri due aspetti: a) la crisi dei rapporti con UCPI (in verità, già precedente al congresso) b)

la proposizione; di modifiche statutarie da parte dell'AIGA. Con una mozione che aveva raccolto le firme (e, quindi, il consenso) di delegati di numerosi Fori (anche di estrazione "Ordinistica" e non solo associativa) e purtuttavia non approvata, l'AIGA presentò un documento ed un articolato, i cui punti "qualificanti ed innovativi" possono essere così riassunti: 1) Art. 2: "Gli indirizzi deliberati in sede congressuale saranno realizzati dal Consiglio Nazionale Forense e dall'Organismo Unitario, nell'Ambito delle rispettive competenze. - I due organismi operano in piena autonomia curando attraverso la costante consultazione e la reciproca informazione, di conseguire una comune unità di intenti." 2) Non deve, poi, sfuggire la struttura delle competenze disegnata dagli articoli 1 e 10 secondo cui al Congresso sono lasciati solo compiti di indirizzo generale, poiché gli obiettivi sono stabiliti dall'Assemblea dell'OUA (e non dal Congresso) e la Giunta centrale ha il compito di conseguirli e di dare attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea stessa. 3) Il Consiglio delle Camere Penali, con delibera n.5 del 23.7.97, preso atto di una "improvvida" iniziativa assunta dall'OUA con l'ANM - senza alcuna preventiva consultazione dell'associazione dei penalisti - in tema di riforma dell'art. 513 c.p.p., aveva impegnato i delegati dell'UCPI al Congresso di Trieste "a rappresentare la censura nei confronti dell'iniziativa dell'OUA e la sua riferibilità anche alle inadeguatezze istituzionali e di disciplina normativa dello stesso OUA e a sollecitare dal congresso modifiche statutarie idonee a impedire in futuro iniziative di tale specie, le quali escludono che gli avvocati penalisti italiani possano sentirsi rappresentati dall'OUA". Al Congresso il Presidente dell'UCPI, avv. G. Pecorella, dichiarò che "... il confronto sarà possibile ed accettabile da parte dell'Unione soltanto se l'OUA sarà disposto a riconoscere la piena rappresentatività delle libere associazioni forensi ... e che ogni forma di dialogo tra OUA e UCPI diverrà impraticabile se lo Statuto non conterrà il principio secondo cui sono fatte salve le autonomie associative forensi, la loro rappresentatività e le loro finalità". - caratterizzazione associativa dell'OUA; - elezione diretta dell'assemblea nazionale; - restrizione dell'elettorato passivo ai soli delegati al congresso; - valorizzazione delle specificità e coinvolgimento organico delle associazioni (da realizzarsi attraverso il coinvolgimento nei lavori delle commissioni interne e l'affidamento del coordinamento di alcune di loro); - presenza di diritto delle associazioni maggiormente rappresentative nel Consiglio Nazionale (leggi: assemblea) dell'OUA; - affidamento delle Vice Presidenze ai Presidenti (o loro delegati) di due di esse. q Il XXV Congresso di Napoli (settembre 1999) non modificò l'assetto statutario del Congresso di Trieste-Grado pur se, nel frattempo, lo strappo con l'UCPI era giunto ad una estrema fase di acutizzazione⁵ ed altre componenti dell'Avvocatura chiedevano a gran voce l'apertura di un approfondito dibattito sul punto. q Con il dichiarato intento di dibattere delle possibili modifiche allo statuto, tra la fine di giugno e gli inizi di luglio 2000 fu indetta, a Riva del Garda, la II Conferenza Nazionale dell'Avvocatura. Al di là dei contributi forniti dall'AIGA (che ribadì le modifiche proposte al Congresso di Trieste-Grado ritenendole del tutto attuali),

dall'UCPI (che ribadì la proposta di una "federazione di associazioni") e da alcuni Ordini⁶, la Conferenza non riuscì a licenziare nessun concreto risultato. 4) <<<=" sentita=" relazione=" lavori=" statuto,=" ne=" approva=" contenuto=" conseguentemente:=" 1)=" dà=" operare=" limiti=" temporali=" congresso;=" 2)=" adopererà,=" consultazioni,=" italiana;=" 3)=" concluderanno,=" comunque,=" concomitanza=" indizione=" 2002;=" 4)=" effettuare=" cooptazioni=" riterrà=" opportune=" svolgimento=" affidatole.=" >> partecipazione dell'UCPI) e corrispondesse le aspettative di quanti (come l'AIGA) lamentavano la inadeguatezza della vigente conformazione strutturale. Sin dal primo momento l'AIGA scelse un atteggiamento propositivo nei confronti della Commissione, al punto che, per offrire il proprio contributo dialettico, convocò, per il 1° dicembre 2001 a Torino, un Congresso Straordinario dell'Associazione per discutere delle linee essenziali intorno alle quali avrebbe dovuto svilupparsi un progetto riformatore dell'Organismo Unitario. Conforta, in tal senso, un articolo, a firma del vicepresidente dell'AIGA, apparso su Italia Oggi del 22 novembre 2001, di cui si riporta uno stralcio. " ... grazie a questo dibattito – conseguente il Comunicato Aiga all'Assemblea OUA di Cagliari - non solo è stata avviata una discussione, ormai inarrestabile, sui limiti dell'attuale modello di rappresentanza politica unitaria dell'avvocatura (tra i quali certamente spicca la mancanza di un radicamento territoriale e di un diretto coinvolgimento della base elettorale), ma si è finalmente affrontato il difficile capitolo dei rapporti tra le Associazioni e l'OUA: pietra angolare di qualsivoglia pretesa di unitarietà. A questo punto è sembrato opportuno convogliare una tale dialettica (alla quale, per la prima volta, dopo anni, ha costruttivamente partecipato anche l'Unione delle Camere Penali) verso la sua sede naturale: un Congresso Straordinario che, dopo dieci anni, ridefinisse (o, come a qualcuno piace di più, 'rifondasse') il modello di rappresentanza dell'avvocatura. Un modello, quindi, che recuperasse efficienza ed efficacia nella sua azione e nel quale tutte le componenti forensi potessero unitariamente riconoscersi. Questo il motivo e l'obiettivo della mozione presentata dall'Aiga e condivisa (praticamente all'unanimità) dal Congresso di Firenze che ha dato mandato ad una Commissione di tracciare la strada verso quell'importante appuntamento. L'impresa non è affatto facile: ma tutti sappiamo che non è permesso fallire. Questo virtuoso tormento peserà inesorabilmente sui Giovani Avvocati che investiranno in questo progetto le loro migliori energie, tanto da aver chiamato gli iscritti ad esprimere, nella massima assise, l'analisi dei fatti e le geometrie future. Un tormento che dovrà necessariamente pervadere tutte le altre componenti della Commissione cui è stato demandato il compito di gestire i lavori preparatori del prossimo Congresso Straordinario Nazionale Forense. Perché nessuno può ignorare (e non temere) il pericolo derivante da una frantumazione della voce politica dell'avvocatura chè, in un sol colpo, vedrebbe disperdere la valenza faticosamente guadagnata, soprattutto, negli ultimi anni ". Le aspettative dei Giovani Avvocati, però, si scontrarono con l'inerzia della Commissione, al punto

che, ancora una volta, si trovarono a denunciare l'ennesimo impasse. Nella mozione finale del Congresso Straordinario di Torino, infatti, l'AIGA: "PRESO ATTO del permanere all'interno dell'organismo di rappresentanza politica dell'Avvocatura, di preoccupanti personalismi, incompatibili con la fase di revisione apertasi al 26° Congresso Forense, che non hanno consentito l'elezione del presidente OUA con l'auspicabile diffuso consenso di tutte le componenti del mondo politico forense; CONDANNA la mancanza di un serio sforzo teso alla ricerca di un'adeguata rappresentanza collegiale e di un pieno coinvolgimento di tutte le energie presenti all'interno dell'Organismo Unitario; INVITA il Presidente e la Giunta A.I.G.A. a produrre il massimo sforzo affinché l'Associazione contribuisca ai lavori della Commissione Statuto costituita al congresso di Firenze, onde – nel più breve tempo possibile – individuare il modello di rappresentanza politica unitaria che raccolga il più vasto consenso, in vista del Congresso Straordinario da convocarsi quanto prima; DA MANDATO al Presidente nazionale ed alla Giunta di intraprendere ogni opportuna iniziativa idonea a contrastare eventuali tentativi di ostacolare e rallentare i lavori della Commissione Statuto, da qualunque parte e da qualunque soggetto dell'Avvocatura provengano; IMPEGNA l'Organismo Unitario dell'Avvocatura a superare le logiche sopra denunciate ed a realizzare un'adeguata, incisiva, riconoscibile e condivisa azione politica in difesa del diritto alla Giustizia e degli interessi dell'Avvocatura nel rispetto del deliberato congressuale di Firenze". Nonostante il grido di allarme la Commissione non venne convocata tanto che, nel corso del Consiglio Direttivo dell'AIGA, tenutosi a Piacenza il 23 febbraio 2002, l'Associazione ebbe a stigmatizzare con durezza il proprio disappunto. " Il Consiglio Direttivo Nazionale dell'AIGA, riunitosi in Piacenza il 23 febbraio 2002 ESPRIME forte preoccupazione per l'inerzia della Commissione Statuto, prorogata nei poteri dal Congresso Nazionale Forense di Firenze al fine di giungere alla predisposizione di ipotesi di modifica del modello di rappresentanza unitaria dell'Avvocatura. Ciò, soprattutto, in considerazione della circostanza che non si è ancora proceduto a richiedere al Presidente dell'Unione Camere Penali Italiane ed al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma di integrare il plenum della Commissione stessa, condizione ritenuta indispensabile per giungere alla elaborazione di un modello di riforma generalmente condiviso, come espressamente invocato dal Congresso di Firenze; RITIENE che tali segnali possano essere interpretati dall'Avvocatura Italiana come un preoccupante tentativo di vanificare la volontà espressa dai delegati al Congresso Nazionale Forense, celebratosi a Firenze lo scorso ottobre, chiaramente rivolta a giungere, nel più breve tempo possibile, alla creazione di un modello di rappresentanza politico definitivo e realmente unitario; CHIEDE alla Commissione Statuto e all'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana di convocare urgentemente il Congresso Straordinario Forense, da tenersi entro il luglio 2002; CHIEDE altresì – laddove in sede di congresso straordinario il modello di rappresentanza dovesse significativamente venire modificato – che l'attuale O.U.A. sia dichiarato decaduto

e si proceda alla contestuale elezione dei componenti della nuova Assemblea RISERVA, all'esito delle superiori richieste, ogni ulteriore valutazione". All'esito di quest'ulteriore intervento fu convocata la Commissione Statuto ed avviati i lavori (senza comunque l'UCPI e l'Ordine di Roma) che – come è noto – si sono conclusi con la riunione del 25 ottobre 2002.

III. I LAVORI DELLA COMMISSIONE STATUTO

Molte incongruenze hanno condizionato pesantemente i lavori e lo stesso esito finale.

1. Un primo condizionamento è derivato dalla stessa composizione della Commissione che è risultata, alla fine, composta per i tre quarti da presidenti di Consigli degli Ordini e per la rimanente parte da rappresentanti di Associazioni e dal presidente del CNF. E' accaduto così che la decisione sulla fisionomia dell'OUA è stata rimessa proprio a quei soggetti che risultano con esso incompatibili in forza del principio – al quale l'Organismo deve la propria nascita – che vuole distinta la rappresentanza politica da quella istituzionale.
2. Ulteriore condizionamento (peraltro strettamente dipendente da quello appena indicato) è stato determinato dal mancato coinvolgimento dell'UCPI, verso la quale è stato rivolto un semplice e formale invito ad una seduta cui non è seguita alcuna seria attività tesa a perseguire effettivamente l'obiettivo espressamente indicato dal Congresso di Firenze.
3. Effetti ancor più negativi sono discesi dal ruolo passivo giocato dall'OUA, dentro e fuori dalla Commissione. I dirigenti dell'Organismo avrebbero dovuto assumere un ruolo propulsore, dando concreta attuazione alla asserita funzione di rappresentanza politica: articolando proposte, mediando tra le esigenze delle diverse componenti, prospettando soluzioni in grado di perseguire l'unità dell'avvocatura o perlomeno di evitare ulteriori spaccature. Ed, invece, nulla di tutto ciò è accaduto. L'Assemblea dell'OUA non ha mai fatto pervenire alla Commissione concreti elementi su cui svolgere studi e valutazioni. D'altro canto, in Commissione Statuto, il massimo rappresentante dell'OUA ha inteso rivestire una funzione di arbitro, quasi che i componenti della Commissione avessero dovuto affrontarsi in qualche competizione. Le proposte presentate

Non esiste un resoconto dei lavori della Commissione che possa offrire all'Avvocatura Italiana la possibilità di rendersi conto su quali tematiche si è sviluppato il dibattito in una sede così importante. Agli atti della Commissione esistono solo delle proposte presentate per iscritto ed un documento finale (votato a maggioranza) che a quelle proposte, in maniera riepilogativa, fa richiamo. Le prime proposte scritte furono presentate nel corso della riunione tenutasi il 6 settembre 2002 ad Ostuni e provenivano, rispettivamente, una dall'avv. Saldarelli (che aveva, momentaneamente, preso il posto del presidente del CNF eletto al CSM) ed un'altra dall'AIGA. La proposta cd. Saldarelli subì successivamente alcune modifiche e venne presentata, in una nuova versione, alla successiva riunione, tenutasi a Sorrento il 27 settembre 2002 (per essere, infine, approvata, a maggioranza, nell'ultima riunione tenutasi a Roma il 25 ottobre 2002). L'AIGA, dal canto suo, non avendo condiviso né la prima proposta cd. Saldarelli (ché si poneva su un piano diametralmente opposto a quello risultante dalla contestuale proposta presentata

dall'AIGA) né la seconda (anch'essa distante dai principi ispiratori della proposta formulata dall'AIGA), si apprestò a presentare una seconda proposta (elaborata dalla Giunta AIGA il 5 ottobre 2002) in vista della riunione del 25 ottobre 2002. Anche in questa seduta, comunque, alcuna discussione fu intavolata sui contenuti delle proposte avanzate dall'AIGA, essendosi i componenti della Commissione determinati ad un'immediata votazione della cd. seconda proposta Saldarelli. Per una ricostruzione più dettagliata occorre scendere nello specifico. n La prima proposta dell'AIGA Il testo completo presentato dall'AIGA, nel corso della seduta di Ostini, è il seguente. Bari 6-7 settembre 2002 SULLA RIFORMA DELLO STATUTO DELL'OUA Il Congresso Nazionale Forense di Firenze del 2001 ha approvato una mozione con la quale è stata costituita una Commissione (Commissione Statuto) investita del compito di elaborare le proposte di riforma dello Statuto dell'OUA, partendo dal presupposto, consacrato nella predetta mozione congressuale, che l'attuale modello organizzativo non risolve i problemi di unitarietà della rappresentanza politica dell'Avvocatura. Ciò anche per le difficoltà che almeno due associazioni, AIGA e UCPI, sia pure in modi e termini differenti, avevano manifestato nei loro rapporti con l'Organismo Unitario. Il rimodellamento dello Statuto, quindi, si pone come primario scopo quello di 'recuperare' la presenza nell'OUA dell'UCPI (al fine di dare effettività alla unitarietà) e, più in generale, di garantire alle Associazioni Forensi una adeguata incisività politica. Il Consiglio Nazionale dell'AIGA, già nel mese di giugno 2002, ha adottato una delibera nella quale sono stati fissati alcuni punti ritenuti essenziali al fine di considerare l'OUA uno strumento capace di garantire una effettiva rappresentanza unitaria dell'Avvocatura. Ormai, è evidente che, a pochi mesi dalla celebrazione del Congresso Straordinario di Verona (dicembre 2002), appare necessario che la Commissione Statuto giunga ad una conclusione e ad una proposta riformatrice: solo così i vari Soggetti interessati al futuro della rappresentanza unitaria potranno verificare se ci sono sufficienti punti di convergenza per continuare a sostenere l'OUA o se è opportuno percorrere altre e diverse strade per raggiungere un rappresentanza unitaria. Non v'è dubbio che punti salienti di riforma dello Statuto concerne il meccanismo elettorale dei Delegati al Congresso, dei Componenti dell'Assemblea, del Presidente e della Giunta a ciò devono aggiungersi quelli riguardanti la convocazione del Congresso , la composizione del comitato organizzatore, la questione delle incompatibilità e dei numeri dei mandati dei componenti. Sul punto ad avviso dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati, le guide-lines per la riforma del sistema elettorale possono così sintetizzarsi: - garantire un criterio di massima rappresentatività dei Componenti dell'Assemblea prevedendone la diretta elezione da parte dei singoli avvocati che, in tal modo, avrebbero una più attiva partecipazione alla vita politico-forense; tale finalità deve essere altresì perseguita garantendo una rappresentanza anche locale (in ogni circondario) dell'OUA; - garantire una estesa rappresentatività alla carica di Presidente SULLA SCORTA DI TANTO SI PROPONE: 1) di far eleggere i Componenti

dell'Assemblea (che più opportunamente potrebbe chiamarsi Consiglio Direttivo Nazionale – CDN) direttamente dai singoli iscritti all'Albo, con elezione da tenersi (un mese prima la celebrazione del Congresso Nazionale Forense) presso gli ordini forensi , attraverso un sistema di candidature presentate in liste per un collegio unico nazionale; 2) di istituire un Consiglio Direttivo Circondariale (CDC), i cui componenti verrebbero eletti, (con elezione da tenersi sempre presso gli Ordini circondariali contestualmente a quelle per le elezioni dei componenti il Consiglio Direttivo Nazionale), sempre direttamente dagli iscritti all'Albo, tra i candidati presentatisi in liste (collegate con quelle presentate per l'elezione del Consiglio Direttivo Nazionale) per collegio circondariale; 3) di far partecipare al Congresso, come Delegati circondariali (con il rispetto delle proporzioni numeriche degli ordini circondariali di provenienza) , i componenti del Consiglio Direttivo Circondariale , in modo da realizzare un immediato coinvolgimento dei rappresentanti dell'OUA sul territorio ; 4) di far eleggere il Presidente dell'OUA direttamente dai Delegati al Congresso; 5) di far eleggere la Giunta, (con le relative cariche, Vice presidenti, segretario, tesoriere) dal Consiglio Direttivo Nazionale. In altre parole, all'iscritto all'Albo, verrebbero date 2 schede : una per un collegio unico nazionale per eleggere il CDN, una per quello locale per eleggere il CDC (i cui componenti, come detto, parteciperebbero al Congresso come delegati). Tali innovazioni, tutto sommato abbastanza semplici da realizzare, sarebbero idonee a garantire un ottimo livello di rappresentatività ed una elevata democraticità nella formazione del consenso. Il meccanismo elettorale suggerito manterrebbe alta la dialettica interna fra le varie componenti dell'Avvocatura, che si confronterebbero su tutto il territorio nazionale nel momento elettorale, e conferirebbe grande autorevolezza alla leadership una volta espressa con un suffragio diretto. La lista per collegio nazionale unico avrebbe il vantaggio, poi, di concentrare il dibattito su questioni politiche di rilevanza nazionale, consentendo lo sviluppo di un'azione politico-forense di ampio respiro da parte dell'Organismo di rappresentanza unitaria. Al congresso, invece, si procederebbe all'elezione del Presidente. Per quanto attiene la convocazione del Congresso l'AIGA ritiene opportuno che tale attività venga svolta da un organo terzo; circa la composizione del Comitato Organizzatore del Congresso l'AIGA ritiene che dell'Ufficio di Presidenza debbano fare parte, oltre che i rappresentanti dell'OUA (Presidente e Giunta) e dell'Ordine territoriale organizzatore, anche rappresentanti del CNF, della CAPA e delle Associazioni forensi maggiormente rappresentative, e ciò allo scopo di garantire il massimo coinvolgimento di tutte le componenti dell'Avvocatura; in ordine alla questione della compatibilità tra la carica di componente il Consiglio Direttivo Nazionale (e Circondariale) e le altre cariche istituzionali forensi l'AIGA reputa opportuno mantenere l'attuale sistema di incompatibilità; in ordine al numero dei mandati dei componenti si reputa opportuno mantenere il sistema del doppio mandato, prevedendo magari la possibilità di estendere ad un triennio la durata dello stesso. Tali riforme, ovviamente, dovrebbero entrare in vigore a partire dal prossimo

Congresso Nazionale Forense del 2003, utilizzando il Congresso Straordinario del dicembre 2002 per svolgere tutti gli atti preparatori, approvare le modifiche statutarie e compiere, in generale, tutto ciò che occorre per fare partire la riforma. La proposta sottende la convinzione che lo strumento elettorale, attraverso il quale si vuole selezionare la classe dirigente dell'OUA, deve risultare idoneo a veicolare nell'Organismo quelle soggettività che, in forza della loro identità, sono già rappresentative, nel panorama nazionale, di un indirizzo politico, frutto del confronto dialettico che esse ontologicamente svolgono sui temi della politica forense. La selezione della rappresentanza politica dell'avvocatura, insomma, dovrà muovere non dalla preoccupazione di rispecchiare i rapporti di forza numerica esistenti sul territorio nei vari Ordini, bensì dalla necessità di riprodurre, nell'organo in cui dovrebbero convergere tutte le rappresentanze, la geografia delle varie componenti politiche dell'avvocatura, in modo da poterne esprimere, dopo averne alimentato la dialettica, una sintesi unitaria e di alto profilo.

n La seconda proposta cd. Saldarelli presentata a Sorrento il 27.9.02 ed approvata in Roma il 25.10.02. Come già riferito, la proposta non riscosse consensi nella Commissione che si concentrò, invero, sulla coeva proposta presentata dall'avv. Saldarelli onde apportarvi modifiche in vista della successiva riunione di Roma. In questa sede, infatti, fu presentata la seconda 'versione' della proposta cd. Saldarelli che fu approvata a maggioranza dalla Commissione (seduta del 25 ottobre 2002) e di cui si riporta di seguito il testo.

Congresso nazionale forense straordinario Verona 12 - 15 dicembre 2002 Commissione Statuto designata dal XXVI Congresso nazionale forense tenutosi in Firenze dal 24 al 29 ottobre 2001

Proposta di modifiche statutarie Statuto del Congresso nazionale forense

Preambolo 1 - L'avvocatura italiana svolge funzioni costituzionali nell'ambito della giurisdizione e, nel più vasto contesto sociale, contribuisce alla conoscenza ed all'attuazione dei diritti e degli interessi soggettivi, in tal modo concorrendo all'effettiva applicazione dei principi di uguaglianza e di libertà.

2 - Per lo svolgimento di tali imprescindibili compiti l'avvocatura deve essere libera e non condizionabile da alcun potere politico o economico e deve anzi potersi proporre come soggetto politico, legittimato in quanto tale alla più ampia ed articolata interlocuzione con i poteri e le istituzioni dello Stato e con tutti i protagonisti della vita politica e sociale.

3 - L'attuazione di tale doveroso ruolo presuppone il mantenimento ed il rafforzamento delle istituzioni forensi quali irrinunciabili garanzie non solo dell'autonomia dell'ordine forense ma anche delle qualità morali e delle capacità professionali della categoria.

4 - Parimenti il patrimonio di valori, di cultura e di proposta politica delle libere associazioni forensi è indispensabile presupposto ed ineliminabile contributo per un'effettiva soggettività politica che consenta all'avvocatura di misurarsi con ampio confronto sui problemi e sugli interessi di carattere anche generale e quindi di esprimere il proprio autonomo pensiero propositivo.

5 - Fin dal 1947, nell'atmosfera di recuperata libertà, l'avvocatura ha costantemente convocato ogni biennio il suo Congresso Nazionale, che ha costituito tradizionalmente il luogo e

l'occasione per confrontare le opinioni delle varie componenti e per esprimere in maniera unitaria le aspirazioni e le proposte della categoria. Nel solco di tale consolidata tradizione, appare naturale che la sede del Congresso Nazionale Forense sia proclamata come quella ideale per realizzare la confluenza organica e operativa di tutte le componenti dell'avvocatura, che proprio nel Congresso possono trovare ciascuna il proprio spazio e determinare poi in sintesi quell'unità di espressione sulla quale può fondarsi la rappresentanza politica necessaria alla categoria.

6 - Una rappresentanza politica che voglia essere autorevole e influente non può che tendere all'unitarietà, organizzandosi in struttura tale che, assorbendo in sé le dialettiche interne e maturando nel dibattito più esteso possibile quelle soluzioni o proposte che possano essere presentate come provenienti dall'intera categoria, sia valida e riconosciuta interlocutrice abituale dei poteri dello stato e delle forze politiche e sociali. Tutte le componenti della categoria hanno ragioni valide per individuare nel Congresso Nazionale Forense, quale assemblea generale dell'avvocatura, organizzata e gestita in comune e garantita al massimo livello istituzionale, la struttura idonea a costituire la base della loro rappresentanza politica.

7 - E' dunque interesse ed onere dell'intera avvocatura stringersi - come istituzioni, come associazioni, come aggregazioni culturali e specialistiche, come singoli iscritti all'albo - in un patto di solidarietà politica, giuridica ed organizzativa, allo scopo di dare partecipazione, riconoscimento e sostegno, anche finanziario, al Congresso Nazionale Forense e alla struttura operativa di rappresentanza politica che ne è diretta emanazione, l'Organismo Unitario dell'Avvocatura alla cui autorevolezza e capacità di intervento è necessario dedicare, da parte di tutti, il più ampio e leale supporto.

8 - Il solenne patto di solidarietà sopra detto va a manifestarsi innanzitutto con l'approvazione e con la fedele applicazione dello Statuto informato ai seguenti PRINCIPI e REGOLE

1 - Il Congresso Nazionale Forense

1.1) Il Congresso Nazionale Forense è l'assemblea generale dell'Avvocatura italiana e rappresenta il momento di confluenza di tutte le sue componenti, nel rispetto della loro autonomia, e determina gli indirizzi generali dell'Avvocatura, formulando proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini nonché sulle questioni che riguardano la professione forense.

1.2) Il Congresso è convocato dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense - che presiede anche il Comitato Organizzatore - e si svolge secondo le norme regolamentari approvate dall'Assemblea dell'Organismo Unitario.

1.3) Il Consiglio Nazionale Forense e l'Organismo Unitario, nell'ambito delle rispettive competenze, realizzano gli indirizzi deliberati dal Congresso, operando in piena autonomia ed in costante consultazione reciproca e con le Istituzioni ed Associazioni Forensi.

1.4) Il Congresso determina le risorse finanziarie necessarie e le modalità di raccolta delle stesse.

1.5) Il Congresso è costituito oltre che dai Presidenti dei Consigli dell'Ordine, dai delegati di ciascun Ordine eletti, con criterio proporzionale e con espressione di voto limitato, dagli avvocati iscritti negli albi e negli elenchi annessi, secondo le modalità determinate - con apposita delibera in

sede congressuale - che assicurino la massima partecipazione del corpo elettorale. Fino all'assunzione di detta delibera si applicano le norme statutarie e regolamentari già vigenti. 1.6) Il Congresso è convocato in via ordinaria ogni due anni e deve tenersi entro sei mesi dall'elezione dei delegati; il Comitato Organizzatore può differirne la data di svolgimento fino a tre mesi per motivi di particolare rilevanza. 1.7) In via straordinaria il Congresso deve essere convocato a richiesta dell'Assemblea dall'Organismo Unitario deliberata a maggioranza assoluta dei suoi componenti oppure su richiesta di almeno 50 Consigli dell'Ordine; in tal caso il Presidente del Consiglio Nazionale Forense provvede alla convocazione del Congresso Straordinario da tenersi entro i 120 giorni successivi alla richiesta e convoca senza indugio il Comitato Organizzatore del Congresso per gli adempimenti di sua competenza. Sono delegati al Congresso straordinario i delegati eletti per il Congresso ordinario precedente. 1.8) I lavori del Congresso si aprono con le relazioni introduttiva del Presidente del Consiglio Nazionale Forense e politica e programmatica del Presidente dell'Organismo Unitario. Nel corso dei lavori congressuali il Presidente della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense svolgerà una relazione illustrativa sull'attività e le prospettive dell'Ente. 1.9) I lavori del Congresso sono regolati da un Ufficio di Presidenza secondo le norme contenute nel Regolamento congressuale. Sono costituite ed operano secondo le norme del Regolamento congressuale: · la Commissione per la "verifica poteri"; · la Commissione per il coordinamento delle mozioni da sottoporre all'approvazione del Congresso; · la Commissione per lo Statuto, il Regolamento e l'organizzazione. Il Congresso conclude i suoi lavori: · con l'approvazione delle mozioni che stabiliscono gli indirizzi e gli obiettivi da perseguire secondo quanto previsto al punto 1; · con la proclamazione dei componenti dell'Assemblea dell'Organismo Unitario eletti in sede congressuale, secondo le norme statutarie e regolamentari · con le determinazioni in ordine alle risorse finanziarie 2 – Il Comitato Organizzatore del Congresso 2.1) Il Comitato Organizzatore del Congresso è presieduto dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense, ha sede presso l'Organismo Unitario ed è composto da: a. il Presidente ed i componenti dell'Ufficio di presidenza del Consiglio Nazionale forense; b. il Presidente ed i componenti della Giunta dell'Organismo Unitario; c. il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione della Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense; d. i Presidenti dei Consigli degli Ordini Distrettuali e. i rappresentanti delle Associazioni Forensi maggiormente rappresentative, come tali riconosciute in sede congressuale 2.2) Il Comitato Organizzatore: a) delibera il luogo di svolgimento del Congresso e viene integrato dai Presidenti dei Consigli dell'Ordine del distretto e dai componenti del Consiglio dell'Ordine del luogo ove si svolgerà il Congresso; b) determina i temi specifici sui quali il Congresso è chiamato a deliberare. 3 – L'Organismo Unitario dell'Avvocatura 3.1) L'Organismo Unitario dell'Avvocatura (O.U.A.) è l'organo al quale il Congresso conferisce la rappresentanza politica ed il compito di attuare i deliberati congressuali, assumendo iniziative, promuovendo e

curando attività di studio, informazione, comunicazione, divulgazione ed intervento presso le istituzioni pubbliche e gli organismi politici. 3.2) L'Organismo Unitario è composto da: · l'Assemblea ed il Coordinatore · il Presidente e la Giunta
L'Organismo unitario ha sede in Roma. 3.3) L'Assemblea dell'Organismo Unitario è composta da due rappresentanti per ciascun Distretto giudiziario sino a 3.500 (tremilacinquecento) iscritti agli albi ed elenchi annessi degli Ordini aventi sede nel Distretto, e da un ulteriore rappresentante per ogni successivi 3.500 (tremilacinquecento) iscritti o frazione superiore a 1.750 (millesettecentocinquanta). I rappresentanti degli iscritti negli Ordini del Distretto vengono eletti nel corso dei lavori del Congresso con voto segreto limitato a due terzi, approssimato per difetto. 3.4) La carica di componente dell'Assemblea dell'Organismo Unitario è incompatibile con quella di componente del Consiglio Nazionale Forense, di componente del Comitato dei delegati della Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense nonché di Presidente del Consiglio dell'Ordine. L'incompatibilità non rimossa entro trenta giorni dal suo verificarsi costituisce causa di decadenza dalla carica. E' causa di decadenza di diritto dalla carica di componente dell'Assemblea dell'Organismo Unitario l'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive dell'Assemblea. Il componente venuto meno per dimissioni, impedimento permanente, incompatibilità o decadenza, viene sostituito con il primo dei non eletti in sede congressuale. In mancanza di tale designazione l'assemblea dei delegati congressuali del Distretto, convocata dal Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale entro 30 giorni dal momento in cui il componente è venuto meno o, in caso di inerzia o di rifiuto, dal delegato più anziano del distretto, provvede alla elezione del nuovo componente. I componenti dell'Assemblea Organismo Unitario decadono tutti contemporaneamente nel momento in cui viene insediata l'Assemblea eletta dal Congresso successivo. 3.5) L'Assemblea dell'Organismo Unitario è convocata per la sua prima seduta di insediamento dal Presidente ancora in carica o dal componente più anziano di età. Tale seduta dovrà tenersi entro 30 giorni dalla chiusura dei lavori congressuali. Nella prima seduta, presieduta dal componente più anziano di età, vengono eletti, con voto a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei presenti, fra i componenti dell'Assemblea, il Presidente dell'Organismo Unitario con la Giunta ed il Coordinatore dell'Assemblea. In caso di parità di voti fra due o più candidati si procederà ad un secondo turno di votazione con elettorato passivo riservato ai candidati in ballottaggio. 3.6) L'Assemblea dell'Organismo Unitario disciplina il proprio funzionamento e la sua attività, nonché quella della Giunta, secondo un Regolamento interno le cui norme devono essere approvate a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Coordinatore dell'Assemblea ne presiede le sedute e cura il rispetto del Regolamento interno. L'Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi. In caso di inerzia del Presidente, o di presentazione di mozione di sfiducia, l'Assemblea sarà convocata dal Coordinatore. L'Assemblea dell'Organismo Unitario delibera l'utilizzo delle risorse finanziarie

determinate dal Congresso necessarie per il proprio funzionamento e lo svolgimento dei compiti e delle attività di cui allo Statuto ed al Regolamento interno. L'Assemblea altresì approva, entro il 28 febbraio di ogni anno, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente ed il bilancio preventivo dell'esercizio in corso. I detti bilanci dovranno essere inviati entro 15 giorni dalla loro approvazione ai Consigli dell'Ordine. Alle sedute dell'Assemblea sono chiamati a partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante del Consiglio Nazionale Forense, un rappresentante della Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense ed i rappresentanti delle Associazioni Forensi secondo l'indicazione congressuale. 3.7) Il Presidente ha la rappresentanza dell'Organismo Unitario e non potrà essere eletto per più di tre mandati consecutivi. 3.8) La Giunta è formata da 8 componenti che, indicati dal Presidente, vengono eletti con votazione unica e contestuale a quella del Presidente. Nella prima riunione della Giunta, da tenersi entro i successivi 15 giorni su convocazione del Presidente, questi attribuisce le relative deleghe a un Vice Presidente, con funzioni vicarie, a un Segretario, con funzioni amministrative ed organizzative, e a un Tesoriere, con funzioni contabili e finanziarie. Tali deleghe possono essere revocate e riassegnate dal Presidente in qualunque momento. Al Presidente compete altresì la sostituzione dei componenti della Giunta in caso di dimissioni o di venir meno di uno o più di essi per qualsiasi motivo. Su proposta del Presidente, approvata dall'Assemblea con maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti, possono essere chiamati ad integrare la composizione della Giunta fino a 3 ulteriori componenti, indicati tra Avvocati esterni all'Assemblea dell'Organismo Unitario. La Giunta, ove necessario, delibera a maggioranza. ma in caso di parità di voti, il voto del Presidente vale doppio. 3.9) In caso di dimissioni o di impedimento permanente del Presidente, ovvero in caso di mozione di sfiducia votata dall'Assemblea, l'intera Giunta decade automaticamente; in tal caso il Coordinatore dell'Assemblea assume pro-tempore la legale rappresentanza dell'Organismo Unitario, e convoca senza indugio, e comunque entro 15 giorni, l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente. La mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno 1/3 dei componenti dell'Assemblea, deve essere presentata al Coordinatore, il quale provvederà entro 15 giorni alla convocazione dell'Assemblea – da tenersi entro i successivi 30 giorni – per la discussione ed eventuale approvazione della mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia si ritiene approvata a maggioranza dei presenti. 3.10) La Giunta da attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea dell'Organismo Unitario, elabora proposte da sottoporre all'esame dell'Assemblea, mantiene assidui contatti con tutte le componenti istituzionali ed associative dell'Avvocatura al fine di coordinare ogni iniziativa e compie tutte le attività utili per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dall'Assemblea dell'Organismo Unitario ogni qualvolta si prospettino ragioni ed esigenze di urgenza che non consentano la tempestiva convocazione di quest'ultima; tali attività vanno sottoposte alla ratifica dell'Assemblea nella prima seduta successiva. Norme finali Lo Statuto può essere modificato soltanto dal Congresso a maggioranza assoluta

dei delegati presenti. Per quanto non previsto nello Statuto, valgono le norme regolamentari approvate dall'Assemblea dell'Organismo Unitario. n La seconda proposta dell'Aiga Poiché la proposta sopra riportata seguiva il solco di quella precedente e si scontrava, pertanto, con i contenuti della prima proposta avanzata dall'AIGA, i Giovani Avvocati avvertirono la necessità di convocare la propria Giunta (il 5 ottobre a Palermo) al fine di cercare un costruttivo percorso di confronto e di possibile convergenza. Fu elaborata perciò una proposta (che fu inviata alla Commissione Statuto) con cui si rinunciava alle formule elettorali e si circoscriveva la proposta dell'AIGA ai principi che avrebbero dovuto ispirare il progetto riformatore. Tale metodo avrebbe dovuto semplificare la convergenza con le altre componenti della Commissione riducendo e comunque isolando i punti di contrasto. Questo il testo integrale della proposta. In vista della prossima riunione della Commissione cui è stato affidato il compito di elaborare una proposta di riforma dello Statuto OUA, la Giunta dell'AIGA, riunitasi a Palermo il 5 Ottobre 2002

PREMESSO che l'AIGA, tramite il suo Presidente, ha prestato il proprio convinto contributo per la buona riuscita dei lavori della Commissione per la riforma dello Statuto dell'OUA: - sollecitando, sin dalla prima riunione, la cooptazione dell'UCPI, onde garantire il pieno rispetto del deliberato congressuale, volto al coinvolgimento di tutte le componenti il panorama dell'Avvocatura Italiana; - inoltrando alla Commissione il deliberato adottato dal Consiglio Direttivo Nazionale AIGA in Siracusa il 15 Giugno 2002, nel quale venivano rappresentate alcune indicazioni di principio in ordine alle modifiche dello Statuto OUA; - articolando una proposta di riforma dello Statuto (all.1), presentata in occasione della riunione in Ostuni 6/8 Settembre 2002, e sollecitando, su essa, un ampio dibattito anche in chiave di confronto con altra proposta formulata, nella medesima sede, dal rappresentante del CNF; **TENUTO CONTO** che a seguito della riunione della Commissione, tenutasi a Sorrento il 27 Settembre, non è stato possibile raggiungere un accordo su alcuna delle due proposte presentate tanto che i lavori sono stati aggiornati al successivo giorno 28 senza che ciò abbia consentito di approdare ad alcuna conclusione, anche in considerazione della esigenza manifestata dal Consiglio Nazionale Forense di procedere ad una specifica disamina nel proprio Consiglio; **RILEVATO** - che il Presidente dell'OUA ha diffuso, in data 3 Ottobre 2002, una nota nella quale si limita a riferire che l'AIGA "che da tempo solleva alcune perplessità sull'intero modello, chiede tra l'altro una diversa innovativa modalità di elezione dei delegati"; - che in tal modo si è omesso di illustrare il merito della proposta formulata dall'AIGA e si è taciuto sulle questioni fortemente controverse e sui contrasti tuttora persistenti riguardo aspetti significativi della riforma; - che la parzialità di tale prospettazione rischia di far ignorare lo sforzo che l'AIGA sta compiendo in direzione del recupero dell'unità dell'Avvocatura, seriamente minacciata da quanti, evitando il confronto e l'analisi dei diversi contributi, si arroccano su posizioni preconcepite; **RIBADITO** che l'AIGA intende mantenere la posizione propositiva assunta, al fine di completare utilmente il percorso volto alla rinascita di un

Organismo Unitario dell'Avvocatura; PRESO ATTO che, a fronte della proposta presentata dall'AIGA ad Ostuni, non è stato opposto né un motivato rilievo negativo né un invito a rivedere e/o modificare parzialmente il tenore della proposta stessa; DICHIARA la propria disponibilità ad esaminare tutti i possibili suggerimenti e/o modifiche che si volessero apportare alla richiamata proposta, e, segnatamente, eventuali formule elettorali alternative a quelle già indicate dall'AIGA, purchè restino salvi i principi essenziali che l'Associazione ha più volte enunciato e rimarcato in vari deliberati e perciò PRECISA 1) quanto ai principi di un nuovo modello OUA va assicurato: - l'inserimento nel Comitato Organizzatore del Congresso, oltre ai rappresentanti delle Istituzioni Forensi e dell'Organismo Unitario, di quelli delle Associazioni maggiormente rappresentative; - il mantenimento del vigente regime delle incompatibilità tra cariche istituzionali e politiche; - il mantenimento della non contestualità dei rispettivi momenti elettorali; - il mantenimento del limite del doppio mandato per i componenti di tutti gli organi dell'OUA, con eventuale estensione della durata del singolo mandato a tre anni; 2) quanto ai principi di un nuovo sistema elettorale dei rappresentanti dell'OUA, si ritiene irrinunciabile la previsione di un criterio di rappresentatività diretta dell'Avvocatura italiana da parte dei componenti dell'Organismo che consenta: - l'elezione diretta dei componenti l'Assemblea OUA da parte degli Avvocati Italiani; - l'elezione diretta del Presidente dell'OUA da parte dei delegati al Congresso; - l'elezione della Giunta, da parte dell'Assemblea dell'OUA, rispecchiando l'effettiva rappresentatività politica di tutte le componenti dell'Avvocatura Italiana. LA GIUNTA E' superfluo ribadire che la Commissione non ha mai discusso il documento sopra riportato e che ogni sforzo profuso dall'AIGA è rimasto totalmente privo di considerazione dal momento che si è sbrigativamente preferito porre ai voti la cd. seconda proposta Saldarelli. n Il voto sul documento finale della Commissione In sede di votazione della proposta cd. Saldarelli sono stati espressi 8 voti favorevoli, una astensione ed uno contrario⁹. Il voto di astensione è stato espresso dal presidente del CNF (Remo Danovi) che si è altresì richiamato al documento approvato dall'adunanza del CNF del 12.10.2002 10. 9 Presenti, oltre al presidente del CNF e dell'AIGA, : 1. Silvano Berti (presidente dell'OUA), 2. Maurizio De Tilla (presidente della Cassa di Previdenza), 3. Mario Diego (presidente dell'Unione Triveneta dei CdO), 4. Manlio Gallo (presidente del CdO di Palermo), 5. Michelina Grillo (presidente dell'ANF), 6. Sergio Paparo (segretario della Commissione), 7. Elisabetta Rampelli (in sostituzione di Tommaso Manzo, presidente dell'UIF) 8. Giovanni Vaccaro (presidente dell'Unione delle Curie Siciliane). Assenti: Elio Di Rella (presidente del CdO di Genova), Paolo Giuggioli (presidente del CdO di Milano), Francesco Landolfo (presidente del CdO di Napoli), Vito Nanna (presidente del CdO di Bari). Il voto contrario era espresso dal presidente dell'AIGA che, a sua volta, si richiamava al contenuto dei due documenti già presentati alla Commissione nella seduta tenutasi il 6 settembre ad Ostuni e dopo la seduta tenutasi il 27 settembre a Sorrento. n I punti di contrasto con i

principi evocati dall'AIGA. L'AIGA aveva articolato le proprie proposte in una duplice direzione: - da un lato aveva chiesto che fosse innovato il sistema elettorale attraverso la introduzione di un sistema di elezione diretta dei rappresentanti politici (quindi elezione dell'Assemblea OUA da parte di tutti gli avvocati italiani ed elezione del Presidente OUA da parte del Congresso) - e, dall'altra, aveva richiesto il mantenimento di alcuni principi previsti dal vigente Statuto quali la incompatibilità della carica di componente dell'OUA con quella di consigliere dell'Ordine, la non contestualità dei due momenti elettorali, la non rieleggibilità oltre il secondo mandato consecutivo¹¹. La proposta approvata realizza l'esatto contrario. Resta totalmente sorda alle richieste di innovazione del sistema elettorale. Modifica, invece, i vigenti principi (che l'AIGA vorrebbe tener fermi) dal momento che si prevede l'abolizione della incompatibilità (tra la carica di componente dell'Assemblea OUA e quella di consigliere dell'Ordine, v. art. 3.4) e della ineleggibilità oltre il secondo mandato consecutivo (contemplata, dall'art. 3.7, per il solo presidente - e non per i componenti dell'Assemblea- e, peraltro, spostata oltre il terzo mandato). In più, la proposta approvata: a) aumenta vertiginosamente i poteri del Presidente de